

Fare impresa

Avviare un'attività artigiana

Si è ritenuto utile tracciare un quadro che riassume non solo gli obblighi e le incombenze che gravano su un'impresa nel momento di avvio dell'attività, ma anche tutte le problematiche che si devono affrontare nella delicata fase di pianificazione dell'idea imprenditoriale. Pianificare significa decidere oggi cosa fare domani definendo i tempi (quando), i modi (come) ed i ruoli (chi).

Infatti, chi decide di avviare un'impresa spesso non può permettersi di ricorrere a risorse interne/esterne di elevato livello professionale, e perciò deve in prima persona, eventualmente coadiuvato dai propri soci, assolvere a un numero elevato di funzioni ed essere in grado di spaziare nei vari campi inerenti alla gestione d'impresa (marketing, amministrazione, produzione, finanza, logistica ecc.).

Una formazione di base adeguata su come costruire i propri piani di fattibilità costituisce quindi un elemento essenziale sia per il successo di una nuova impresa, sia per i titolari di imprese già esistenti che spesso si sono formati sul campo e per i quali l'esperienza offre un rimedio non sempre soddisfacente ai problemi gestionali.

Il piano di fattibilità infatti costituisce non solo un valido strumento di pianificazione dell'attività da avviare, ma anche uno strumento per monitorare, controllare e correggere ciò che avviene nell'impresa.

Definizione di imprenditore

La legge non fornisce una definizione d'impresa, la si desume dall'art. 2082 codice civile.

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L'imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica in autonomia, senza vincoli di subordinazione gerarchica e che sopporta il rischio inerente all'impresa.

L'impresa è quindi composta di 3 elementi fondamentali, che l'imprenditore deve essere in grado di gestire: **professionalità, attività economica, organizzazione dei mezzi.**

Spesso, infatti nelle imprese artigiane e nelle PMI è l'imprenditore che assume su di sé le diverse mansioni:

- è il proprietario dell'impresa;
- è il dirigente;
- è il contabile;
- è l'operaio.

Per diventare imprenditori occorrono qualità personali, perseveranza, metodo ed una buona dose di fortuna.

La maggior parte delle imprese di successo nasce intorno a una buona idea.

Una buona idea è quella che soddisfa un bisogno espresso dal mercato o ancora latente e che nessuno ha ancora pensato di soddisfare o che non riesce a soddisfare in modo adeguato.

Generalmente si configura come la soluzione a un problema, e può risultare da una **innovazione di prodotto o di processo** che permetta un miglioramento sensibile nella fornitura o nell'erogazione di un prodotto/servizio già offerto sul mercato.

La predisposizione di un sistema di distribuzione alternativo, una maggiore flessibilità nelle modalità e nei tempi di erogazione, un migliore livello qualitativo, tempi più rapidi, prezzi più bassi, l'adozione di nuove tecnologie, tutti questi possono essere fattori importanti nella progettazione e realizzazione di una nuova impresa.

Quindi, un fattore di successo, che fornisce un vantaggio competitivo, per un'impresa è

l'innovazione, che non significa necessariamente alta tecnologia, essa può riferirsi a un diverso modo di combinare i fattori produttivi, a nuovi processi o prodotti o a nuove strategie di commercializzazione. In linea di massima un progetto innovativo possiede una o più delle seguenti caratteristiche:

- creazione, produzione o lancio di un nuovo prodotto;
- identificazione di nuovi usi di un prodotto o di una tecnologia esistente;
- identificazione di una nicchia di mercato;
- introduzione di nuovi metodi organizzativi o diversa combinazione dei fattori produttivi che facciano prevedere:
 - un vantaggio competitivo del prodotto/servizio;
 - l'ingresso in nuovi mercati;
 - la creazione di valore aggiunto;
 - un potenziale di crescita e sviluppo nel tempo.

Piano di fattibilità o Business Plan

La nuova impresa nasce spesso da una intuizione, una sensazione, un insieme di segnali raccolti qua e là; le fonti delle intuizioni o idee possono essere innumerevoli: riviste, un articolo di giornale, un nuovo provvedimento normativo, un suggerimento di un amico, una esperienza negativa in termini di disservizio sperimentata da noi stessi, un collage di informazioni eterogenee ed apparentemente di nessun valore.

Per passare dalla fase dell'intuizione a quella dell'idea vera e propria dovremo incominciare a porci delle domande, ad effettuare delle ricerche, a sondare le nostre intuizioni e confrontarle con la realtà per valutarne la fondatezza.

Si potranno effettuare ricerche bibliografiche, interviste a potenziali clienti ed operatori del settore; in seguito occorrerà organizzare e valutare dati già disponibili relativamente alla nostra idea ed ai concorrenti futuri con i quali dovremo confrontarci.

Tutto questo ci porterà in prima istanza alla compilazione di una analisi preliminare (una ricerca di mercato) e, qualora tali elaborazioni ci confermino l'esistenza delle premesse per dare avvio alla nostra idea, inizieremo la redazione di un piano di fattibilità o Business Plan nel quale riassumeremo tutti gli aspetti inerenti al nostro prodotto, al mercato attuale e potenziale, alle risorse umane, materiali e finanziarie di cui avremo bisogno.

Al termine di questo processo di analisi/ricerca, l'imprenditore sarà in grado di partire con un ragionevole grado di certezza sulla potenzialità dell'idea e sulla realizzazione del progetto: una corretta pianificazione permette di ridurre i rischi d'impresa.

Quali domande porsi?

- Quale bisogno voglio soddisfare?
- Chi sono i miei consumatori?
- Cosa pensano della mia idea?
- Chi sono i miei concorrenti diretti ed indiretti?
- Quali sono i miei obiettivi?
- Come posso raggiungerli?
- Di quale tecnologia devo servirmi?
- Che livello di conoscenza ho del settore nel quale vado ad operare?
- Di quali mezzi e professionalità avrò bisogno?
- Che tipo di organizzazione meglio si addice a ciò che voglio fare?
- Quali sono i canali di distribuzione?
- Quali sono i prezzi praticati dai concorrenti?
- Di quali fornitori avrò bisogno?
- Che cosa mi differenzierà dagli altri?
- Chi potrà aiutarmi?

Se si è in grado di dare una risposta a questi punti si può iniziare a prendere dimestichezza con la redazione di un Business Plan, che deve contenere una serie di informazioni sull'attività che si vuole avviare.

Un Business Plan è generalmente diviso in tre grandi sezioni:

- contenuto del progetto, promotori e loro motivazioni;
- mercato, clientela e concorrenza;
- piano economico finanziario.

Requisiti soggettivi

Per svolgere alcune attività gli imprenditori devono essere in possesso di **requisiti di professionalità** previsti dalle leggi di settore, ad esempio: impiantisti, parrucchieri, estetisti, riparazione autoveicoli, imprese di pulizia, ecc.; in mancanza dei quali non è possibile accedere alle attività.

Il possesso della residenza in luogo diverso dall'esercizio dell'attività non è ostativo all'inizio dell'attività.

L'apertura dell'attività da parte di **stranieri** è subordinata al possesso di un permesso di soggiorno per lavoro.

Poiché la normativa in questo caso è sempre in evoluzione, è bene accertarsi della validità del documento prima di prendere decisioni.

Tipi di impresa

Uno dei primi passi per avviare concretamente un'impresa è **individuare la forma giuridica** che si ritiene più "idonea" tenendo presente vari fattori:

- disponibilità di capitali;
- grado di responsabilità accettabile dal /dai partecipanti;
- dimensione dell'impresa costituenda;
- grado di responsabilità nei confronti dell'esterno;
- possibilità di ricorrere a particolari forme di finanziamento legate a determinate forme giuridiche;
- natura dell'attività esercitata, ecc.

Secondo il vigente ordinamento giuridico un'impresa può essere organizzata nelle seguenti forme:

- **impresa individuale;**
- **società di persone;**
- **società di capitale;**
- **cooperativa.**

Impresa individuale

Si ha un'impresa individuale quando un solo soggetto si assume al 100% i rischi e le responsabilità presenti nella gestione aziendale, rispondendone con il proprio patrimonio personale; il fallimento della ditta individuale si estende anche al titolare.

A fronte del grosso peso delle responsabilità che gravano su un solo imprenditore, la ditta individuale si caratterizza per un'assenza di vincoli sia per quanto riguarda le formalità da espletare in fase di avvio, sia per quanto riguarda la gestione dell'azienda.

Impresa familiare

Si ha un'impresa familiare quando **l'attività dell'impresa individuale è svolta insieme a collaboratori familiari** (Legge n. 151/75, Diritto di Famiglia - art. 230/bis del c.c.).

Giuridicamente resta un'impresa individuale cioè di fronte ai terzi risponde solo il titolare. Si costituisce con scrittura privata autenticata; il titolare ha l'obbligo d'iscrizione del collaboratore agli istituti previdenziali e assistenziali.

I **familiari** partecipano agli utili ma **non alla titolarità di impresa**; ai collaboratori può essere assegnato al massimo il 49% degli utili realizzati.

Per familiari si intendono:

- il coniuge;
- i parenti entro il 3° grado;
- gli affini entro il 2° grado.

Possono, quindi, partecipare all'impresa familiare: il coniuge, il genitore, i nonni, i figli, i nipoti di nonno o di zio, gli zii, i suoceri e le nuore, i fratelli e le sorelle, i bisnonni, i pronipoti e i cognati.

Ai fini civilistici la **prestazione lavorativa** del collaboratore familiare deve avere carattere di:

- continuità;
- abitualità;
- prevalenza ai fini previdenziali.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il collaboratore familiare ha diritto, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, al:

- mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- partecipazione agli utili dell'impresa;
- partecipazione dei beni acquistati con tali utili;
- partecipazione all'avviamento.

Sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa le decisioni concernenti:

- l'impiego degli utili e degli incrementi;
- la gestione straordinaria;
- gli indirizzi produttivi;
- la cessazione dell'impresa.

Società

Si ha una società quando i rischi e le responsabilità sono divisi tra due o più persone, unite tra loro da vincolo contrattuale con spirito di cooperazione e tra cui dividere utili e perdite. Elementi caratteristici di una società:

- divisione di rischi e responsabilità;
- apporto finanziario di più soggetti;
- divisione patrimonio personale e societario;
- distribuzione carico fiscale.

Se l'impresa intende costituirsi in forma societaria dovrà prima stipulare l'atto costitutivo ed avere ottenuto, in capo alla società, l'attribuzione del codice fiscale.

Il diverso tipo di vincolo contrattuale determina quale tipo di società costituire.

Società di persone

I soci delle società di persone hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni societarie. Vigè il divieto di concorrenza del socio nei confronti della società.

“Illimitata” significa che se il patrimonio societario è insufficiente per coprire gli impegni assunti, i soci ne rispondono con i loro beni personali. “Solidale” significa che tutti i soci ne rispondono, anche oltre la loro quota di partecipazione al capitale. Si suppone quindi che si sceglie se le qualità dei soci quali abilità onestà e competenza sono più importanti del capitale conferito.

Le due forme di società di persone previste dal nostro ordinamento sono:

- società in nome collettivo (S.N.C.);
- società in accomandita semplice (S.A.S.).

Società in Nome Collettivo (S.N.C.)

Due o più persone esercitano in comune allo scopo di dividerne gli utili un'attività, stipulando

un formale contratto (atto costitutivo) per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; non è previsto un capitale minimo. Tutti i soci possono essere amministratori e la responsabilità dei soci è illimitata e solidale per tutti i soci; il fallimento della società si estende ai soci. Non è previsto un capitale minimo.

Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)

Le stesse caratteristiche che abbiamo visto per la S.N.C. valgono anche per la S.A.S., la cui particolarità sta invece nel fatto di prevedere due tipi di soci: **i soci accomandatari**, che hanno la caratteristica di essere amministratori ed avere una responsabilità personale solidale e illimitata; **i soci accomandanti**, con responsabilità limitata alla quota conferita. In base alla Legge 133/97 una S.A.S. potrà essere iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane qualora siano presenti i requisiti richiesti dalla Legge 443/85.

Società di capitali

Responsabilità dei soci non personale, ma limitata alle quote conferite; quindi le qualità personali dei soci delle società di capitale possono avere un'importanza relativa rispetto al valore dei loro conferimenti. La durata della società è illimitata.

Le forme di società di capitali più utilizzate sono:

- società a responsabilità limitata (S.R.L.);
- S.R.L. unipersonale;
- S.P.A.

Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.)

Capitale sociale minimo di almeno € 10.330, costituzione per atto pubblico, le quote non possono essere costituite da azioni. Questa forma societaria consente ai soci di evitare responsabilità personali connesse all'attività svolta. Accade però frequentemente che, nel caso la società debba ricorrere a prestiti di terzi (es.: banche) e non abbia nel proprio patrimonio beni idonei a garantire l'affidamento (es.: fabbricati), l'erogazione del prestito venga condizionata a fidejussioni personali dei soci, che diventano responsabili della restituzione del prestito anche con il proprio patrimonio personale. L'amministrazione non spetta in modo automatico ai soci, come avviene nelle società di persone, ma è l'assemblea dei soci che deve affidare questo compito agli amministratori. Non necessariamente gli amministratori devono essere soci della società e la loro nomina deve essere depositata al Registro delle imprese, in modo da rendere ufficiale quali sono i soggetti che possono rappresentare la società. Se le dimensioni della società sono particolarmente rilevanti in termini di capitale, di attivo patrimoniale o di ricavi, è anche obbligatorio nominare un collegio sindacale che si occupi di controllare per conto dei soci l'operato degli amministratori.

Società a Responsabilità Limitata Unipersonale (S.R.L.U.)

Con il regime di responsabilità limitata è possibile esercitare anche un'impresa individuale, in questo caso si parlerà di S.R.L. unipersonale. Per poter godere del beneficio deve essere reso pubblico, tramite il registro delle imprese, il fatto che si tratta di una società unipersonale, comunicando inoltre le generalità dell'unico socio. Gli atti e la corrispondenza della società dovranno indicare che la società stessa ha un unico socio. La società è regolata, comunque, dalle norme relative ad una normale società di capitali.

Le S.R.L. in possesso dei requisiti possono scegliere di essere iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane.

Cooperativa

Deve essere composta da almeno nove persone/soci che costituiscono per atto pubblico una società caratterizzata da finalità mutualistica, con responsabilità che può essere sia limitata che illimitata. La cosiddetta Legge Bersani, approvata in via definitiva dalla Camera il 31 luglio 97,

inserisce nell'ordinamento italiano anche la cosiddetta "**Piccola società cooperativa**" che può essere costituita fra un minimo di tre ed un massimo di otto soci, i quali devono essere esclusivamente persone fisiche.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e vengono ad essa applicate tutte le norme in materia di società cooperativa in quanto compatibili; questa, ricorrendo i requisiti di legge, in caso di trasformazione si trasformerà esclusivamente in società cooperativa.

Anche questa nuova tipologia di impresa laddove siano presenti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per le imprese artigiane dovranno essere obbligatoriamente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane.

Cosa occorre per iniziare un'attività

Albo delle Imprese Artigiane

La Legge 8 agosto 1985 n. 443, definita la **Legge Quadro dell'Artigianato**, istituisce un Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (A.I.A.), al quale sono tenute ad iscriversi, entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, o comunque dal momento in cui l'impresa e l'imprenditore sono in possesso dei requisiti, tutte le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Entro lo stesso termine gli interessati devono comunicare alla CPA tutte le variazioni che interessano l'azienda, nonché la cessazione dell'attività. Il mancato rispetto di detto termine fa scattare l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'organismo preposto alla gestione dell'A.I.A. è a livello locale la Commissione Provinciale per l'Artigianato (CPA), mentre in ambito regionale, è stata istituita la Commissione Regionale per l'Artigianato (CRA).

L'iscrizione all'A.I.A. si effettua tramite presentazione all'Albo di un apposito modulo, in bollo con firma semplice, corredato da specifica documentazione.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione, delibera sull'accoglimento della stessa, previo accertamento comunale che deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta spedita dalla Segreteria dell'Albo.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato è in ogni modo tenuta a notificare all'interessato le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

Contro le decisioni deliberate dalla CPA, l'artigiano o ogni altro soggetto avente titolo perché interessato, può entro 60 giorni dalla data della notifica, presentare ricorso alla CRA che, entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso, deve deliberare l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

In caso di "silenzio", il ricorso deve considerarsi non accolto. Va precisato che l'impugnazione di una delibera di cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo.

Le decisioni della CRA possono essere impugunate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione o dal decorso dei 90 giorni, davanti al Tribunale competente per territorio.

L'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane comporta automaticamente **l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali**, ma anche la possibilità di usufruire di diverse agevolazioni di natura creditizia fiscale, civilistica e contributiva specifiche per il settore.

L'obbligo assicurativo grava sul titolare dell'azienda, sia per i propri contributi sia per quelli dei familiari collaboratori.

L'impresa artigiana può essere costituita come:

- ditta individuale;
- S.N.C.;
- S.A.S.;
- S.R.L., S.R.L. unipersonale;
- società cooperative;

- consorzi e società consortili.

Registro delle imprese

Tutti coloro che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile, compresi i piccoli imprenditori, sono tenuti a farne denuncia alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura chiedendo l'iscrizione al Registro delle Imprese (R.I.) della provincia dove ha la sede legale l'impresa, nonché nel R.I. competente per le eventuali sedi secondarie o unità locali. L'iscrizione è quindi obbligatoria per tutte le imprese.

Per le imprese individuali l'obbligo della denuncia spetta al titolare entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Se l'impresa è in forma societaria dovrà avere stipulato prima l'atto costitutivo necessario ed avere ottenuto il codice fiscale; il termine dei 30 giorni decorre dalla data di registrazione dell'atto costitutivo.

Le modifiche nello stato di fatto e di diritto e le cessazioni delle società e delle imprese individuali debbono essere denunciate al R.I. entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Nel caso d'omissione o ritardo nella presentazione delle denunce si applica la sanzione di cui alla legge n. 630/81.

Autorizzazioni comunali ed autorizzazione sanitaria

Le attività d'impresa possono essere svolte o in un laboratorio, o in modo ambulante o presso la residenza del titolare.

I **laboratori artigianali** di produzione e di servizio devono essere attivati nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti (es. regolamento edilizio, di polizia urbana, igienico-sanitario).

La verifica dei requisiti igienico sanitari dei locali è effettuata dall'ASL competente.

A Bologna l'autorizzazione comunale va richiesta solo per particolari attività disciplinate da leggi di settore, quali ad esempio: l'acconciatura, l'estetica, le attività sanitarie, le autorimesse, i taxi.

Se per l'esercizio dell'attività si utilizza un locale, in ogni modo, è consigliabile richiedere un parere preventivo all'ASL competente in quanto si devono rispettare dei requisiti igienico sanitari previsti per la specifica attività che si vuole svolgere.

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di **produzione, preparazione e confezionamento** nonché di **depositi all'ingrosso di sostanze alimentari** è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria dal comune competente. In caso di inottemperanza alle disposizioni previste per la tutela della salute pubblica, l'autorità di vigilanza può emettere anche provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva.

Pubblica Sicurezza

L'esercizio di alcune attività considerate rilevanti per l'ordine pubblico è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura/Prefettura competente. A titolo esemplificativo rientrano tra tali attività quelle di: agenzia di affari, produttori non artigiani ed i commercianti di oggetti in metalli preziosi.

L'esercizio di una attività di produzione di oggetti in metallo prezioso da parte di un'impresa iscritta all'A.I.A. **non è più subordinato** al rilascio dell'autorizzazione di P.S. Le autorizzazioni sono personali e soggette a rinnovo annuale. Non sono rilasciate a chi abbia conseguito determinati tipi di condanna e ai delinquenti abituali.

INAIL e gli infortuni sul lavoro

L'imprenditore artigiano, in applicazione del D.P.R. n. 1124 del 30/6/65, è obbligatoriamente soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'Istituto preposto alla gestione di questa **assicurazione obbligatoria** è l'I.N.A.I.L.

Alla copertura assicurativa, sono soggetti anche i soci, i collaboratori e i dipendenti dell'artigiano.

La denuncia d'iscrizione, deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività. Per quanto riguarda le eventuali comunicazioni di variazione o di cessazione dell'attività, queste devono essere presentate entro 8 giorni dall'evento.

L'iscrizione all'I.N.A.I.L. fa sorgere l'obbligo del pagamento di un premio assicurativo, commisurato al grado di rischio dell'attività svolta. A fronte del premio pagato, l'Istituto eroga prestazioni economiche in caso d'infortunio sul lavoro. È fatto obbligo al titolare della posizione assicurativa di denunciare entro 24 ore dal suo verificarsi, gli infortuni sul lavoro, che prevedano un'inabilità temporanea superiore ai tre giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche presso la locale sede di Pubblica Sicurezza.

Entro il 20 febbraio di ogni anno l'impresa dovrà provvedere all'autoliquidazione del premio ed al relativo pagamento.

Registri paghe, matricola, infortuni

Il Decreto 547/55 prevede l'obbligatorietà della tenuta del registro Infortuni, paghe e matricola per le aziende, anche senza dipendenti, composte da almeno 2 o più unità lavorative (es: titolare+collaboratore, o 2 o più soci lavoranti).

Codice fiscale

È rilasciato dall'Anagrafe tributaria. È obbligatorio per tutte le persone fisiche che possiedono un reddito di qualsiasi natura.

Partita I.V.A.

L'I.V.A. è un'imposta che trasforma l'imprenditore in esattore per conto dello Stato: riscuote dai clienti, paga ai fornitori e versa la differenza allo Stato. A ogni contribuente viene attribuito un numero d'identificazione.

Per iniziare l'attività l'imprenditore deve munirsi di partita I.V.A. facendone richiesta all'Ufficio I.V.A. provinciale tramite presentazione di un apposito modello entro 30 giorni dalla data d'inizio attività. Negli stessi termini è obbligatorio comunicare tutte le successive variazioni. Importante è la scelta del regime fiscale che può essere "forfetario", "semplificato" o "ordinario". L'avvio della gestione amministrativa di un'impresa comporta scelte ed opzioni delicate. È quindi opportuna un'analisi approfondita e il consiglio di un esperto in materia.

Conto fiscale

Numero che viene attribuito contestualmente all'apertura della P. I.V.A., indispensabile per il versamento delle imposte, quali: IRPEF, IRPEG, IRAP, I.V.A., ritenute alla fonte, imposte sostitutive. L'utilizzo del conto fiscale è escluso per i versamenti relativi:

- all'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai contributi previdenziali ed assistenziali.

Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario del servizio di riscossione competente è tenuto ad inviare ad ogni titolare il conto fiscale un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio.

Regime contabile

In sede di apertura della P. I.V.A. occorre scegliere ed indicare il tipo di regime contabile dell'impresa. La scelta è subordinata alla forma giuridica, al volume di affari presunto,

ed alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

In seguito, il volume dei ricavi realizzato determinerà la contabilità dell'anno successivo.

I regimi contabili vigenti sono: Forfetario, Regime Agevolato per Nuove Iniziative produttive, Regime marginale, Semplificato ed Ordinario.

Ciò che varia sono le modalità di determinazione dell'I.V.A., del reddito e di tenuta della contabilità.

Apertura posizione previdenziale

Con l'entrata in vigore della Legge 233 del luglio 90 è stato stabilito un importo minimo imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali, variabile d'anno in anno, al disotto del quale non è possibile effettuare il versamento dei contributi di pensione.

Per il 2003 è pari a € 12.590, 00. Il minimale dei contributi da versare per il 2003 è pari a:

- artigiani: € 2.115,12 • commercianti: € 2.164,22

I versamenti sono effettuati in 4 rate a scadenza prestabilita: 16 mag-16ago-16nov-16feb.

A questi, nel caso di reddito superiore al limite minimo previsto bisogna aggiungere ulteriori versamenti a titolo d'acconto da effettuarsi in aggiunta a quelli più su indicati.

Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, è necessario provvedere al conguaglio dei contributi, calcolandoli su tutti i redditi d'impresa dichiarati con il mod. 740 e prodotti nell'anno di competenza dei contributi stessi.

Valori per calcolare l'onere contributivo previdenziale dovuto, per il 2003, da:

- artigiani: 16,80% su redditi d'impresa superiori a € 12.590, 00 fino a € 36.959,00;
- commercianti: 17,19% su redditi d'impresa superiori a € 12.590, 00 fino a € 36.959,00.

IRPEF

Il reddito d'impresa viene assoggettato ad IRPEF in base alle seguenti aliquote:

- Per redditi compresi tra 0 e 15.000 € 23%
- Per redditi superiori a 15.000 € ma non a 29.000 € 29%
- Per redditi superiori a 29.000 € ma non a 32.600 € 31%
- Per redditi superiori a 32.600 € ma non a 70.000 € 39%
- oltre 70.000 € 45%

IRAP

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si calcola applicando l'aliquota del **4,25% al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale.**

Il valore aggiunto = Ricavi-Costi.

La determinazione del valore aggiunto è differenziata in relazione alla tipologia dei soggetti ed al regime contabile.